CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 296 (Codice penale militare di guerra)

Esecuzione di sentenze di condanna nel territorio dello Stato nemico

Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorita' giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle sentenze di condanna e alla eventuale conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, ancorche' il condannato sia estraneo alle forze armate dello Stato; salvo che dal comandante del corpo di occupazione sia diversamente disposto.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Quarto — Della procedura penale militare di guerra
Titolo	Terzo — Disposizioni speciali
Capo	VI — Della esecuzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-296-esecuzione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

di-sentenze-di-condanna-nel-territorio-dello-stato-nemico